

COMUNE DI TICINETO  
(Provincia di Alessandria)

**DETERMINA DEL SINDACO**

**DETERMINA N. 1 DEL 20.12.2021**

**OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni art. 20, c. 1, TUSP – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.**

**IL SINDACO**

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato:**

Che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle

partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazioni;

Che con la suddetta deliberazione si era preso atto che il Comune di Ticineto non era tenuto alla redazione del piano di razionalizzazione in quanto non possedeva partecipazioni da dimettere.

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A, alla presente determinazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Atteso** che il Comune di Ticineto ha quote di partecipazione nelle seguenti società come appresso specificato:

DATI ANAGRAFICI	SETTORE DI ATTIVITA'	QUOTA DI POSSESSO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-----------------	----------------------	-------------------	--------------------------

<b>COSMO S.P.A.</b>	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RECUPERO DEI MATERIALI	1,888%	D.LGS. 267/2000
<b>- AFFIDAMENTO IN HOUSE -</b> AMC S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,5737%	D.LGS. 267/2000
<b>- AFFIDAMENTO IN HOUSE -</b>			

Che le società Cosmo S.P.A. e A.M.C. S.P.A. sono affidamento *in house* ad una società a totale partecipazione pubblica che gestisce una funzione fondamentale di competenza comunale;

Che, pertanto, il Comune di Ticineto non ha partecipazione in società cosiddette "non indispensabili";

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

Di approvare l'allegato A), alla presente determina redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20, c. 1 TUSP).

Il Comune di Ticineto non è tenuto alla redazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui al comma 612 dell'art. 1 della Legge 190/2014, non ricorrendone i presupposti.

Che la partecipazione nella seguente Società non è soggetta a razionalizzazione.

<b>DATI ANAGRAFICI</b>	<b>SETTORE DI ATTIVITA'</b>	<b>QUOTA DI POSSESSO</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>COSMO S.P.A.</b>	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RECUPERO DEI MATERIALI	1,888%	D.LGS. 267/2000
<b>- AFFIDAMENTO IN HOUSE -</b> AMC S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,5737%	D.LGS. 267/2000
<b>- AFFIDAMENTO IN HOUSE -</b>			

Dalla Residenza Municipale, 20.12.2021

Il Sindaco  
Dott. Cesare Calabrese  
F.to in originale